

La Commissione sulla Legge Professionale dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riunita in Roma il 5/4/2013, approva il seguente parere in ordine al regolamento sui parametri predisposto dal CNF ai sensi dell'art. 13 comma VI e art. 1 comma III della Legge Professionale.

l) La Commissione, preliminarmente, pur manifestando il proprio apprezzamento per il regolamento redatto dal Consiglio Nazionale Forense e le tabelle parametriche allo stesso allegate, esprime grave preoccupazione per l'impasse venutosi a creare in ordine all'approvazione del decreto ministeriale correttivo del D.M. 140/2012, già da tempo predisposto dal Ministro della Giustizia.

Osserva, in proposito, che l'OUA nello scorso biennio, si è fatto promotore, unitamente a tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative, della predisposizione di un decreto correttivo di quello n. 140/2012 emanato dal Ministro in ottemperanza all'art. 9, comma II, primo periodo, del D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012 n. 27, prendendo parte con ruolo preponderante e propositivo al tavolo di concertazione convocato dal Ministro.

Il decreto correttivo contiene, infatti, una serie di risposte alle richieste formulate a quel tavolo dall'OUA, quali un aumento generalizzato dei parametri; l'introduzione di un parametro per la fase di studio preliminare alla fase di esecuzione; l'eliminazione della riduzione al 50% dei parametri per la difesa penale di ufficio nei giudizi relativi a minorenni; la reintroduzione del pagamento delle spese forfetarie in misura oscillante tra il 10% ed il 20% del compenso totale; la previsione di un parametro per l'attività stragiudiziale quantificato in una percentuale fra il 5% ed il 20% dell'affare, nonché per l'eventuale fase di mediazione; l'incremento, in misura oscillante fra il 30% ed il 50%, dei parametri relativi alle ingiunzioni di pagamento ed ai precetti; l'aumento fino al triplo (in sostituzione dell'attuale doppio) del compenso spettante all'avvocato che difenda più persone con la medesima posizione processuale; l'eliminazione della riduzione a metà del compenso spettante all'avvocato che presti la sua assistenza in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché a questi equiparati e, infine, l'introduzione di ulteriori scaglioni di valore, rispettivamente per le cause da € 1.500.000 a € 5.000.000 e per quelle superiori a € 5.000.000.

Pur essendo l'iter procedimentale del decreto correttivo avviato da tempo (essendo già stato espresso il parere del Consiglio di Stato ed inoltrato il decreto alla Corte dei Conti ai fini della registrazione), la sua emanazione ha subito un brusco stop, dopo l'approvazione della riforma della Legge Professionale, avendo la legge n. 247/2012 attribuito al C.N.F. il compito di proporre al Ministro un regolamento sui parametri, con il procedimento di cui agli artt. 13, comma VI e 1, comma III.

La Commissione si è già espressa in passato in ordine alla permanenza in capo al Ministro della potestà di modificare il D.M. 140/2012, senza dover a tal fine richiedere ed ottenere un parere dello stesso C.N.F., fino a quando non sarà approvato il regolamento di cui innanzi, con la complessa procedura prevista dall'art. 1 comma III L. 247/2012.

Deve, quindi, ritenersi che le dichiarazioni del Ministro, secondo cui, non si ritiene di procedere all'emanazione del decreto, senza il preventivo parere del C.N.F., non abbiano un serio fondamento giuridico, ma siano, piuttosto, determinate da valutazioni di bon ton istituzionale.

Per converso, il CNF, pur ritenendo fondata la valutazione giuridica espressa dall'OUA, in ordine alla possibilità per il Ministro di emanare il decreto, ai sensi dell'abroganda disciplina, non ha ritenuto di esprimere un formale parere favorevole, che avrebbe senz'altro facilitato l'emanazione del decreto medesimo.

Queste due opposte prese di posizione hanno creato una situazione di stallo che danneggia l'intera Avvocatura, che da tempo e a gran voce reclama un intervento migliorativo sul D.M. 140/2012, le cui applicazioni da parte della Magistratura stanno provocando una fortissima riduzione delle liquidazioni delle spese di giudizio, con evidenti danni non soltanto a carico degli avvocati, ma anche delle parti vittoriose nei giudizi, costrette a integrare il pagamento dei compensi dovuti al proprio difensore.

La situazione è resa ancora più incerta dalla grave crisi politica che sta attraversando il paese e che rende particolarmente arduo il percorso di approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, ove si consideri, fra l'altro, che difficilmente la questione sarà affrontata dal Ministro "in prorogatio" e che l'art. 1 comma III, richiamato espressamente dall'art. 13 comma VI, prevede che il regolamento venga esaminato obbligatoriamente dalle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato che, ad oggi, non risultano neppure formalmente costituite.

Ciò lascia presumere fondatamente che l'approvazione del regolamento predisposto dal C.N.F. non potrà vedere la luce se non a distanza di molti mesi dalla sua presentazione al Ministro.

Per queste ragioni, la Commissione ritiene opportuno proporre all'assemblea dell'OUA di impegnare formalmente la Presidenza e la Giunta a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata all'immediata approvazione del decreto correttivo come concordato dall'OUA, coinvolgendo nelle iniziative da adottare tutte le altre componenti dell'Avvocatura che hanno partecipato al tavolo di concertazione dai cui lavori è scaturito il decreto medesimo.

II) Passando al contenuto del regolamento predisposto dal C.N.F., la Commissione segnala le seguenti anomalie:

-1) Nella parte normativa del regolamento viene del tutto omessa la previsione del pagamento delle spese forfettarie, le quali, come innanzi visto, sono, invece, riconosciute anche nel decreto correttivo e che sono espressamente previste dall'art. 13, comma decimo, della L. 247/2012, che demanda per l'appunto alle mandano regolamento la determinazione della misura delle stesse.

Si tratta evidentemente di una svista, cui va posto rimedio, per cui si propone l'introduzione della relativa previsione e si indica la percentuale del 15% sull'intero compenso.

-2) L'art. 5, comma I, nel disciplinare l'ipotesi di liquidazione del compenso da parte del giudice, non prevede espressamente (a ciò non ostando la previsione

normativa dell'abolizione delle tariffe minime e massime, che evidentemente attiene alla libera contrattazione fra le parti e non alla liquidazione giudiziale), l'obbligatorietà per il giudice di attenersi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al regolamento medesimo.

Ed invero, la previsione secondo cui il giudice possa discostarsi in aumento e/o in diminuzione dai parametri fino al 30% *"motivatamente"*, contenuta nella parte finale del I comma dell'art. 5, appare troppo blanda.

Si propone, pertanto, di modificare il primo comma aggiungendo, dopo la parola *"pratica"*, la seguente frase *"a tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri così come predisposti nelle tabelle allegate al presente regolamento"*.

-3) Analogamente, nel comma IV la frase *"il compenso PUO' essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo"* dovrà essere modificata come segue: *"il compenso DOVRA' essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo"*.

4) Si propone l'eliminazione del comma III, anche perché la distinzione fra cause di *"particolare importanza"*, e quelle di *"straordinaria importanza"*, appare particolarmente ardua e rimessa alla mera discrezionalità del Magistrato, il che potrebbe condurre a conseguenze pericolose ed aberranti.

5) Per quanto attiene, infine, al comma ottavo dell'art. 5, si propone una modifica della descrizione del contenuto delle fasi del giudizio con l'eliminazione, nella fase di studio della controversia, delle parole da *"questione"* fino a *"costituzione in giudizio"* e l'aggiunta della frase *"e predisposizione degli atti eventualmente prodromici all'instaurazione del giudizio"*.

6) Inoltre, si propone la modifica del comma 9, con la previsione che il compenso pari alla metà del valore sia dovuto all'avvocato in *"OGNI ipotesi di conciliazione della controversia"* (e non soltanto in caso di conciliazione giudiziale) e che detto compenso dovrà essere pari alla metà del valore indicato per la fase decisionale, oltre quello già maturato per l'attività, *"anche stragiudiziale"*, svolta.

-7) Si propone, inoltre, l'aggiunta del comma decimo all'art. 5 che avrà il seguente contenuto: *"l'eventuale fase di assistenza stragiudiziale per la bonaria definizione della controversia prima dell'instaurazione della causa, ovvero prima della costituzione in giudizio, anche in virtù delle normative specifiche per particolari tipologie di controversie (fatti illeciti, RCA e responsabilità medica, diritto di famiglia), sarà valutata interamente secondo i parametri di assistenza e consulenza stragiudiziale, anche se richiesta o liquidata successivamente in sede giudiziale"*.

8) Nella determinazione dei parametri relativi alle cause civili, amministrative appaiono penalizzate le cause aventi valore fino ad € 1.000,00, in cui i parametri previsti dal regolamento in esame appaiono addirittura inferiori rispetto a quelli già striminziti previsti dal D.M. 140/2012.

Se ne propone, pertanto, un aumento in misura non inferiore al 30%, fatte salve le previsioni di cui al codice di rito (artt. 91 e 82 c.p.c.), peraltro già rimesse al vaglio della Corte Costituzionale.

9) Per quanto attiene alle cause di lavoro e previdenza (ma la questione evidentemente si pone per tutte le altre controversie soggette al medesimo rito processuale) si segnala che, come già avvenuto nel Decreto Ministeriale n. 140/2012, sussiste una discrepanza fra la fase introduttiva e quella decisoria, la prima penalizzata rispetto alla seconda, laddove è noto che il processo del lavoro, normalmente caratterizzato da un unico atto difensivo, ha proprio nella fase introduttiva quella che comporta il maggior impegno professionale.

A dimostrazione di ciò si annota che i compensi previsti per la fase introduttiva nel giudizio del lavoro sono identici (con la sola eccezione dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, per cui vi è un modesto aumento di €. 100,00) rispetto a quelli previsti per i giudizi ordinari laddove, invece, per le cause di lavoro si dovrebbe prevedere un aumento che si reputa congruo suggerire nel 50%.

10) Considerata la particolare peculiarità e complessità della materia del diritto di famiglia, si segnala l'opportunità di prevedere una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia, che preveda i medesimi compensi indicati per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, aumentati in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100%.

11) Per quanto attiene alla materia penale (tabella n. 14), si osserva che fra le autorità giudiziarie non è stato indicato il Magistrato di Sorveglianza. Si tratta di una mera dimenticanza che può essere agevolmente emendata, equiparando il Magistrato di Sorveglianza al Tribunale in composizione monocratica, come già previsto dagli attuali parametri.

Altro problema è quello dell'importo previsto per la fase di studio dei procedimenti avanti il Tribunale collegiale, che è stato quantificato in misura inferiore a quella prevista per il Tribunale in composizione monocratica. Anche in questo caso occorre porre rimedio con l'indicazione di una cifra non inferiore ad € 600,00.